

LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1954, N. 9

Modificazione della legge regionale 18 dicembre 1952, n. 38¹

Art. 1

La tabella n. 1 annessa alla legge regionale 18 dicembre 1952, n. 38, è sostituita con quella annessa alla presente legge

Art. 2

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sul capitolo relativo al pagamento degli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, iscritto nel Bilancio della Regione.

Art. 3

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1954.

Tabella (*omissis*)²

¹ In B.U. 12 febbraio 1954, n. 5.

² Sostituisce la Tabella n. 1 annessa alla legge 18 dicembre 1952, n. 38.